MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 28

Conferimento di funzioni superiori

L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse. L'incarico puo' essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per la attribuzione di funzioni superiori, sempreche' sussista l'impossibilita' di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico e attribuito, su designazione del Consiglio di amministrazione, sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire. In ogni caso al dipendente incaricato dell'ecercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennita' non pensionabile. Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio' di amministrazione, agli agenti telefonici e agli agenti tecnici puo' essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva, rispettivamente, degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alle tabelle. H ed I dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato, conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, e' attribuita la maggiorazione del 50 per cento, sul premio base, di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile, con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservare, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	VI — Disposizioni comuni a più carriere
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-28-conferimento-di-funzioni-superiori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it